

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4424**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LAURO, NOVI, BALDINI, TERRACINI  
e GERMANÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2000**

—————

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende abolire l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con l'INAIL, lasciando la possibilità di scegliere, in alternativa, un'assicurazione privata.

Attualmente, infatti, ciascun datore di lavoro subisce l'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'INAIL, un ente che, come tutte le aziende dei monopoli pubblici, rappresenta un vero e proprio mastodonte burocratico, gestito per di più secondo criteri partitocratici e sindacatocratici. Le conseguenze di questo monopolio, tra l'altro, sono particolarmente pesanti per le imprese italiane, che si ritrovano a pagare premi (cioè tariffe) più che doppi rispetto ai concorrenti europei di Paesi come il Belgio, la Germania o la Spagna.

L'approvazione di questa proposta di legge, pur lasciando immutato l'obbligo di assicurare i dipendenti contro gli infortuni, consentirebbe di aprire questo mercato alle compagnie private di assicurazione: anche l'assicurazione di responsabilità civile per le automobili, solo per fare un esempio, è obbligatoria, ma l'automobilista ha la libertà di scegliere con quale compagnia privata stipularla. In questo modo, insomma, si aprirebbe il settore al mercato e alla concorrenza, assicurando maggiore efficienza e tariffe più basse per gli imprenditori, ai quali sarebbe garantita l'opportunità di scegliere la compagnia preferita e la facoltà di cambiarla nel caso in cui siano rimasti insoddisfatti del servizio ricevuto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

2. All'articolo 11, primo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39» sono soppresse.

3. Gli articoli 16 e 18 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.

4. All'articolo 28, primo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 - così come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti» sono soppresse.

5. All'articolo 28, quinto comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «e versata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 44, così come modificato dal successivo punto 2)» sono soppresse.

6. Gli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 126, 127, 128 e 129 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. All'articolo 148, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» sono soppresse.

8. Gli articoli 149, 152 e 154 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati.

9. All'articolo 157, settimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» sono soppresse.

10. All'articolo 177, lettera *e*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» sono soppresse.

11. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è abrogato.